



**COMUNE DI CELLINO SAN MARCO**  
**Provincia di Brindisi**  
**-----0000000-----**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO**  
**DELL'ALBO COMUNALE DEGLI ENTI DI TERZO SETTORE**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 31/08/2020

## **ART. 1**

### **Finalità**

Il Comune di Cellino San Marco riconosce e promuove il pluralismo associativo e mutualistico e la libera espressione degli organismi a tal uopo costituiti a finalità di interesse generale della Comunità locale per fini civili, sociali, religiosi, culturali, scientifici, educativi, sportivi, ricreativi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico e fini simili o analoghi.

## **ART. 2**

### **Istituzione Albo**

E' istituito l' Albo delle organizzazioni e enti che perseguono una o più delle finalità di cui all' art. 1, qualificabili quali E.T.S. (Enti di Terzo Settore) ai sensi del Dlg. 117/2017, che abbiano sede legale, principale o secondaria sul territorio del Comune di Cellino San Marco.

## **ART.3**

### **Requisiti per l'iscrizione all'Albo**

Possono richiedere l'iscrizione all'Albo, gli Enti di Terzo Settore regolarmente costituiti nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente, operanti e aventi sede nel territorio comunale da almeno mesi 6 (SEI). Sono ricompresi in tali fattispecie gli E.T.S. a carattere nazionale o sovracomunale iscritti negli apposito/i registro/i previsti dalla normativa vigente, che operino per il tramite di una loro sezione, articolazione, distaccamento. Per quest'ultima fattispecie non è previsto il requisito della operatività sul territorio di mesi 6.

Sono Enti di Terzo Settore ai sensi dell'art. 4 Dlg. 117/2017, i soggetti di seguito elencati, iscritti nel registro unico nazionale del Terzo Settore:

- a) Le organizzazioni di volontariato;
- b) Le associazioni di promozione sociale;
- c) Gli enti filantropici;
- d) Le imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
- e) Le reti associative;
- f) Le società di mutuo soccorso;
- g) Le associazioni, riconosciute o non riconosciute;

- h) Le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

## **Art. 4**

### **Modalità di iscrizione**

La domanda di iscrizione è presentata al Responsabile del Settore di Competenza unitamente alla seguente documentazione:

- a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto (o delle deliberazioni assunte successivamente alla loro adozione e in loro esecuzione), debitamente repertoriato o registrato nelle forme di legge, dai quali risulti oltre ai requisiti di cui all'art. 3, la sede dell'Associazione; le rappresentanze locali, sezioni, distaccamenti o articolazioni di E.T.S. costituite a livello nazionale o comunque sovracomunale, devono allegare alla domanda di iscrizione, ulteriormente, atto dal quale si evinca l'iscrizione o affiliazione del livello locale a quello nazionale;
- b) certificato aggiornato alla data della domanda di attribuzione del codice fiscale e/o della partita iva;
- c) l'indicazione formale di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, per le richieste di iscrizione che perverranno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento e limitatamente al periodo indicato dall'art. 100 del D. Lgs. 159/2011;
- d) elenco dei beni immobili e dei beni mobili registrati di proprietà o in possesso del richiedente ente con l'indicazione della loro destinazione;
- e) relazione sulle attività svolte negli ultimi due anni, o dalla costituzione se inferiore e comunque da non meno di sei mesi;
- f) titolo di possesso della sede operativa ed indicazione puntuale della destinazione d'uso come per legge.

L'iscrizione avviene con determinazione del Settore Individuato e competente per la materia, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento ed acquisizione, attraverso la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, con esito negativo, dell'informazione antimafia ai sensi dell'art.91 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.

E' fatto obbligo per tutti i soggetti che richiedano l'iscrizione all'albo comunale di dotarsi di un indirizzo di posta certificata (pec), che sarà l'unico mezzo ritenuto valido per lo scambio di comunicazione con l'Ente.

Tutti i soggetti iscritti, attraverso loro rappresentanti legali, possono far parte della Consulta degli Enti del Terzo Settore che sarà istituita successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento; la Consulta potrà adottare le seguenti linee di intervento:

- promozione di attività dirette allo sviluppo e alla diffusione del valore sociale della pratica associazionistica, quale momento di educazione e crescita dell'individuo e quale momento importante di aggregazione sociale;
- favorire tutte le iniziative che assumano come centralità il mondo dell'associazionismo;
- favorire lo sviluppo di attività finalizzate all'attuazione di politiche sociali che garantiscono la promozione di una cultura di effettiva solidarietà tesa all'affermazione della giustizia sociale;
- formulare, nelle materie di propria competenza, proposte ed osservazioni, alle quali i competenti organi istituzionali devono dare risposta motivata.

Inoltre la Consulta può esprimere il proprio parere, orientativo ma non vincolante, su qualsiasi argomento che assuma una particolare rilevanza per la comunità cittadina. Lo scopo primario sarà quello del perseguimento degli interessi generali della comunità locale attraverso la promozione della coesione sociale, la valorizzazione delle competenze e delle capacità della cittadinanza e la concezione del Comune come bene pubblico da tutelare e sviluppare.

Il Consiglio Comunale istituisce la Consulta degli Enti del Terzo Settore e la delibera di istituzione della stessa, nel rispetto dei principi del presente Regolamento, ne stabilisce gli ambiti tematici, le modalità di funzionamento, i compiti e l'Assessorato competente. Dell'istituzione della Consulta verrà dato ampio risalto, a cura dell'Amministrazione, con i più idonei mezzi di comunicazione, onde consentire la più ampia diffusione dell'informazione presso le Associazioni e i cittadini.

## **Art. 5**

### **Aggiornamento dell'Albo**

Al fine di verificare la permanenza dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, viene disposta una procedura di aggiornamento annuale dell'Albo stesso, in previsione della quale gli E.T.S. iscritti, allo scadere di ogni anno solare e

comunque entro e non oltre il 31/03 di ogni anno, inviano al Responsabile del Settore competente:

- a) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte del legale rappresentante dell' E.T.S. iscritto, resa nelle forme di legge, in cui dichiara la permanenza di quanto a suo tempo dichiarato o la variazione di dati riferiti alla precedente istanza di iscrizione o aggiornamento;
- b) una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare.

Ogni variazione dei requisiti e dei dati che hanno portato all'iscrizione all'Albo riferite alle lettere a),b),c) di cui all'art. 4 del presente Regolamento, vanno in ogni caso comunicati decorsi 60 giorni dal loro verificarsi, pena la cancellazione dell'Albo.

## **Art. 6**

### **Cancellazione dall'Albo**

Qualora l'E.T.S. iscritto all'Albo perda uno dei requisiti necessari, si procede alla cancellazione dall'Albo, mediante Determinazione del Responsabile del Settore competente.

La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione di eventuali rapporti convenzionali in atto, senza necessità di preavviso, avendo l'effetto della decadenza.

## **Art. 7**

### **Pubblicità**

Il Comune di Cellino San Marco, attraverso il Settore competente, pubblica annualmente l'elenco degli E.T.S. iscritti all'Albo, di norma entro il 30 Aprile di ogni anno.

## **Art. 8**

### **Prerogative degli E.T.S. iscritti all'Albo e relativi obblighi**

Agli E.T.S. iscritti all'Albo sono riconosciute, con le modalità e le forme previste nel presente Regolamento, le prerogative previste dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali.

Fatto salvo quanto previsto dall'apposito Regolamento in materia di concessione del patrocinio e sostegno economico a soggetti, enti, organizzazioni e sodalizi operanti nel territorio comunale, il Comune ritiene l'iscrizione all'Albo condizione essenziale e vincolante per accedere alla concessione di benefici, vantaggi economici, utilizzi di locali comunali, sovvenzioni, supporti organizzativi, compartecipazione alle spese delle attività a finalità di interesse pubblico patrocinate dall'Amministrazione Comunale, secondo le modalità e le forme di ammissione previste negli appositi regolamenti.

Il Comune può stipulare convenzioni esclusivamente con gli E.T.S. iscritti all'Albo, anche al fine di promuovere la realizzazione di programmi di interesse locale. Tali convenzioni devono prevedere strumenti di valutazione e monitoraggio, almeno annuale, della consistenza e della validità dell'attività svolta e devono contenere patti e condizioni che oltre ad essere compatibili con la normativa vigente, evidenzieranno puntualmente i vantaggi in favore della cittadinanza e quindi il pubblico interesse sotteso alla sottoscrizione dell'atto.

Gli E.T.S. iscritti all'Albo presenteranno annualmente la rendicontazione sociale delle attività, come previsto dal precedente articolo 5, comma 1 lett. b).

## **Art. 9**

### **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della delibera consiliare di approvazione. Ogni norma di rango comunale con esso contrastante per la medesima materia, si intende espressamente abrogata.

## **Art. 10**

### **Norma transitoria**

I soggetti iscritti nell'Albo Comunale delle Associazioni, ai sensi del Regolamento Albo Comunale delle Associazioni, approvato con Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 24 del 24/07/2014, sono iscritti di diritto all'Albo degli E.T.S. di cui al presente Regolamento, previa istanza di adeguamento corredata dalla necessaria documentazione.

